

AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI LUINO

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL
PIANO DI ZONA
TRIENNIO 2018 - 2020

Parte prima – Principi e norme generali

Richiamata la seguente normativa nazionale e regionale

- Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- Legge n. 328/2000 che stabilisce:
 - all'art. 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi concorrono alla programmazione regionale adottando sul proprio territorio gli assetti più funzionale per la gestione delle risorse disponibili ed il rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite con D. Leg.tivo 267/2000;
 - all'art. 18 che il Governo e le Regioni adottano i rispettivi Piani nazionali e regionali di durata triennale, definiti come lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale in integrazione con quella sociosanitaria;
 - all'art. 19 che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, e d'intesa con le rispettive A.S.L., provvedono a definire il Piano di Zona;
- Legge Regione Lombardia n. 3 del 12.3.2008 che ha normato il governo della rete dei servizi alla persona in ambito sociale prevedendo espressamente all'art. 18 che il Piano di zona sia lo strumento di programmazione dell'offerta nell'ambito locale, definendo le modalità di approvazione, attuazione, durata e territorio di riferimento;
- La Legge Regione Lombardia n. 33 del 30.12.2009, così come modificata dalla Legge n. 23 dell'11.8.2015 che all'art.1, comma 3, favorisce, per quanto di competenza e nell'ambito del Servizio Socio sanitario Lombardo, l'integrazione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali, organizzando detta integrazione "anche attraverso i piani di zona (art.6, comma 5)".

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi regionali:

- deliberazione della Giunta n. VII/7069 in data 23.11.2001, con la quale sono stati individuati i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla richiamata L. 328/2000;
- deliberazione della Giunta n. X/ 326 in data 27.6.2013 con la quale, al fine di evitare duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi, e contestualmente garantirne appropriatezza, è stata prevista la costituzione di una cabina di regia con l'obiettivo di garantire il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociali e socio sanitari erogati da A.S.L. e Comuni, nell'ambito delle aree comuni di intervento, oltre che a sviluppare un approccio integrato, già in sede di istruttoria, della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini.
- deliberazione della Giunta Regionale n. 7631 del 28.12.2017 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale per il triennio 2018-2020 denominato "Approvazione del documento Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020"
- deliberazione della Giunta n. 7600 del 20.12.2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2018", con la quale

sono state stabilite le "Regole" per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per detto anno;

Atteso che l'art. 13, comma 1, della L.R. 3/2008, prevede che "I comuni singoli o associati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini...." ed in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale;

Atteso, altresì, che l'art. 18 della medesima Legge Regionale definisce il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione e dispone altresì:

- che i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovano gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;
- che il Piano di Zona viene approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia;
- che il Piano di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;
- che i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di programma con l'A.T.S. territorialmente competente;

Considerato quindi che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all'organizzazione data, mentre l'Accordo di programma è lo strumento con il quale le Amministrazioni/Enti interessati alla sua attuazione, coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi indicati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e stipula il seguente **Accordo di programma** per la realizzazione del **Piano di Zona** (di seguito definito Piano di Zona o P.D.Z.), elaborato a sensi dell'art. 19 della L. 328/2000 e dell'art. 18 della L.R. 3/2008, riferito all'Ambito distrettuale di Luino.

Art. 1 – Definizione

L'Accordo di programma è lo strumento con il quale le Amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti, determinandone ruoli e impegni, e definendo i sistemi di partecipazione politica, economica e gestionale.

Gli enti firmatari del presente accordo, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, si impegnano pertanto a perseguire l'attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2018/2020.

Art. 2 – Enti interessati all'Accordo di programma

Sono interessati all'Accordo di programma tutti i Comuni dell'ambito territoriale del Distretto di Luino in quanto titolari delle funzioni amministrative di assistenza e promozione sociale.

I Comuni riconoscono nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo cui è ricondotto l'esercizio delle funzioni programmatiche del sistema integrato di servizi e pertanto si impegnano ad attivare in detta sede un confronto preliminare e permanente ad ogni decisione che abbia rilievo sugli obiettivi strategici e di sistema e sulla realizzazione degli interventi.

L'Agenzia per la Tutela della Salute dell'Insubria è interessata all'Accordo di programma nelle forme e per gli aspetti definiti dalla normativa nazionale e regionale e pertanto sottoscriverà apposita intesa con i Comuni dell'Ambito territoriale così come previsto dal successivo art.7.

Gli enti firmatari del presente accordo ritengono altresì necessario, come auspicato dalla L. 328/2000 e dalla D.G.R. n.7631/2017, la collaborazione attiva di altri soggetti individuati dall'art. 1 della legge stessa e all'art. 3 della L.R. 3/2008 per la realizzazione dei diversi interventi previsti dal Piano di Zona. A tal fine potranno successivamente venire approvati accordi locali o protocolli operativi che regolamentino le diverse forme di collaborazione con detti soggetti.

Art. 3 – Criteri generali

Le Amministrazioni comunali interessate approvano, con il presente Accordo, l'allegato Piano di Zona del Distretto di Luino valido per il triennio 2018-2020, elaborato nel rispetto dei criteri delle soprarichiamate normative nazionali e regionali e degli indirizzi regionali.

L'Accordo di programma, oltre ad essere finalizzato ad garantire l'integrazione socio-sanitaria attraverso un'organizzazione di servizi e interventi capace di rispondere in maniera unitaria ai bisogni complessi del cittadino singolo e delle famiglie e a dare attuazione in ogni sua parte al Piano di Zona, recepisce i principi guida individuati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 7631 in data 27.12.2017 così definiti:

- costruire un modello di welfare che transiti da un sistema centrato sull'offerta ad un sistema focalizzato sull'analisi del bisogno attraverso la lettura integrata e multidisciplinare dei bisogni di cura delle persone e delle loro famiglie ;
- prevenire o evitare l'acuirsi di condizioni di sanitaria e/o socio-economica vulnerabilità delle persone e delle famiglie mediante il consolidamento e il rafforzamento dei livelli di integrazione tra i Comuni, tra questi e il sistema della sanità, tra soggetti pubblici e soggetti privati;
- proseguire nell'azione per ricomporre la frammentazione di titolarità, risorse, conoscenze e servizi;
- promuovere l'integrazione tra i diversi ambiti di policy di welfare locale;
- promuovere una maggior conoscenza del territorio, dei suoi bisogni e degli interventi favorendo l'unitarietà di sistemi di rilevazione di bisogni e monitoraggio di azioni, anche tramite la definizione di standard;

- garantire efficacia ed efficienza delle unità d'offerta sociali di competenza dei Comuni attraverso la riconferma ed il potenziamento delle forme di gestione associata .

Il Piano di Zona della presente triennalità continuerà inoltre a garantire la valorizzazione delle risorse che la Comunità Locale nella sua globalità esprime ed organizza per dare adeguate risposte al bisogno di benessere sociale dei suoi cittadini, riconoscendo l'unitarietà della persona prima che la differenziazione dei bisogni e ricomponendo in unità il frammentato quadro degli interventi.

Rileva pertanto come strategici i seguenti obiettivi:

- continuare a proporre una condivisione ed un governo unitario di tutti gli interventi previsti;
- attribuire ai Comuni, singoli e associati, la responsabilità nell'attuazione degli interventi progettati;
- assumere scelte consapevoli e puntuali rispetto alla possibile riduzione e frammentazione delle risorse nazionali, regionali e locali destinate al welfare;
- implementare l'organizzazione delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale anche in forma associata;
- promuovere le forme di sussidiarietà orizzontale proprie del welfare comunitario;
- assicurare la partecipazione ed il contributo dei soggetti pubblici e privati interessati, oltre che degli Enti del Terzo Settore

Parte seconda - Contenuto dell'Accordo

Art. 4 – Impegni degli enti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'Accordo di programma avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono i compiti previsti e assegnati dall'Accordo stesso. Ciascun Comune partecipante all'Accordo individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione secondo quanto previsto nel Piano di Zona allegato al presente Accordo. L'Agenzia della Tutela della Salute dell'Insubria, con la sottoscrizione dell'Accordo di programma si impegna a partecipare alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona secondo gli obiettivi e le funzioni attribuite dalla normativa vigente e secondo quanto successivamente indicato.

Art. 5 – Funzioni e responsabilità dell'Ente capofila

L'Ente capofila promuove tutte le azioni necessarie per l'attuazione del Piano di Zona ed in particolare:

- a) acquisisce, per conto dei Comuni associati, il finanziamento del F.N.P.S. messo a disposizione dell'Ambito distrettuale, oltre agli specifici fondi derivanti da altre forme di partecipazione e finanziamento;
- b) acquisisce i finanziamenti dei Comuni firmatari del presente Accordo per la realizzazione delle attività e dei servizi in forma associata;
- c) iscrive nel proprio bilancio, con specifico vincolo di destinazione, le somme di cui sopra e ogni ulteriore possibile finanziamento destinato all'implementazione del fondo a sostegno delle attività da svolgersi in forma associata a livello distrettuale;
- d) procede al reperimento delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano di Zona secondo quanto dallo stesso definito;

- e) garantisce, per conto dei Comuni associati, la funzionalità dell'Ufficio di Piano assegnando il personale nei limiti finanziari stabiliti nel quadro economico approvato con il Piano di Zona;
- f) definisce e realizza, a mezzo dell'Ufficio di Piano, le procedure necessarie per l'avvio ed il completamento della rete dei servizi e degli interventi integrati previsti dal Piano di Zona;
- g) adotta, in nome e per conto di tutti i restanti Comuni dell'ambito, gli atti deliberativi e provvedimenti tecnico-amministrativo-contabili necessari per dare attuazione alle volontà dell'Assemblea dei Sindaci

Art. 6 – Funzioni e responsabilità dei Comuni del Distretto

Tutti i Comuni sottoscrittori del presente Accordo collaborano con l'Ente capofila a realizzare tutte le azioni necessarie per l'attuazione del piano di zona ed in particolare:

- a) provvedono ad erogare al medesimo le assegnazioni finanziarie previste dal Piano di Zona per la realizzazione dei servizi e degli interventi in forma associata;
- b) individuano in collaborazione tra tutti e eventualmente mettono a disposizione, le strutture e le attrezzature - di proprietà - necessarie per la realizzazione del Piano di Zona;
- c) realizzano gli interventi approvati con il Piano di Zona nei termini di rispettiva competenza, dando atto che in caso di mancato avvio gli eventuali fondi non utilizzati, in assenza di specifici vincoli di destinazione, dovranno essere messi a disposizione dell'intero ambito e utilizzati per altri progetti;
- d) trasmettono i dati informativi utili alla programmazione secondo le modalità e i tempi individuate dall'Ufficio di Piano;
- e) assicurano l'attività di rendicontazione delle spese sostenute nei termini definiti dalla Regione Lombardia, A.T.S. Insubria e Ufficio di Piano,
- f) garantiscono la presenza del Servizio Sociale Professionale e l'organizzazione delle funzioni di segretariato sociale al fine di facilitare l'unitarietà di accesso alla rete dei servizi per tutti i cittadini.

Art. 7 – Funzioni e responsabilità dell'A.T.S. Insubria

La Legge Regionale n.23 del 2015 ha previsto il rafforzamento della funzione di governance delle A.T.S. relativamente all'integrazione fra le prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali, proprie dei Comuni.

Questa funzione trova attuazione attraverso gli strumenti del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) e della Cabina di Regia, che già istituita con D.G.R. n. 326/2013, ha "funzioni consultive rispetto all'attività del Dipartimento".

La funzione di regia posta in capo all'A.T.S. si manifesta in prevalenza in materia di presa in carico integrata in presenza di situazioni di vulnerabilità e fragilità in cui garantire l'attuazione di piani assistenziali idonei a rispondere ai bisogni della persona sia che questa già manifesti bisogni e fragilità sociosanitari e sanitari sia che i bisogni sociali, espressione di fragilità sociale, possano esitare, se non contrastati, in fragilità sociosanitaria o sanitaria.

Le funzioni e le responsabilità poste in capo all'A.T.S. Insubria sono:

- a) sottoscrizione dell'Accordo di programma;
- b) versamento al Comune Capofila dell'Ambito distrettuale delle quote di finanziamento dovute così come ripartite da Regione Lombardia;
- c) promozione di tutte le azioni di competenza necessarie per favorire una adeguata integrazione delle attività e delle prestazioni di propria competenza

- con quelle previste dal Piano di Zona, ricercando e sviluppando ogni possibile forma di collaborazione e integrazione nei livelli istituzionali, gestionali e operativo-funzionali;
- d) ricerca e promozione di forme di collaborazione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 7 Laghi Azienda Ospedaliera per garantire l'integrazione nei livelli anzidetti;
 - e) collaborazione con i Comuni, l'Assemblea dei Sindaci e l'Ufficio di Piano in raccordo continuativo con la Cabina di regia – Organo di indirizzo e Organo tecnico-operativo --, istituita con D.G.R. 326/2013, ai fini di implementare gli strumenti utili alla ricomposizione delle conoscenze relative ai servizi offerti e alle risorse impiegate;
 - f) raccordo e sintesi verso Regione Lombardia per costruire il quadro complessivo del sistema a livello dell'intero territorio dell'A.T.S., nonché di gestione del debito informativo dell'ambito stesso secondo le modalità e attraverso gli strumenti informatici ed operativi messi a disposizione da Regione Lombardia

Art. 8 – Rapporti e modalità di partecipazione del Terzo Settore

In attuazione del principio di sussidiarietà in base al quale lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali deve avvenire con il concorso di tutti i soggetti attivi sul territorio, gli Enti, Associazioni e Organizzazioni interessate e disponibili alla attuazione degli obiettivi definiti dal Piano di Zona, qualora riconoscano complessivo valore positivo e di sviluppo delle politiche sociali proposte e siano disposti ad effettuare investimenti diretti in termini di risorse umane, strumentali e strutturali per la realizzazione di azioni orientate al proprio specifico campo d'attività, possono sottoscrivere apposita adesione di condivisione delle finalità e di disponibilità alla collaborazione sia in forma diretta che in forma indiretta.

Indipendentemente dall'adesione sopra indicata, si conferma la necessità di consultazioni periodiche con i soggetti del Terzo Settore presenti nel territorio distrettuale. Tali momenti, che potranno sfociare nella costituzione di tavoli specifici, costituiranno momenti di confronto e raccordo generale per analizzare lo sviluppo del processo comunitario. Gli Enti e le Associazioni coinvolti potranno sviluppare proposte che verranno riconosciute come risorsa per la comunità ai fini del conseguimento del proprio benessere.

Art. 9 – Rapporti con altri soggetti del territorio

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 7631 del 27.12.2017 ove trova rilievo lo spazio normativo determinatosi con la L.R. n.23/2015 per potenziare rapporti di cooperazione sovra-zonale, verranno promosse tutte quelle azioni che, per effetto di un'analisi di contesto rilevante l'omogeneità parziale o complessiva a livello ambientale, demografico, di bisogno, o di similarità dei servizi resi, possano trovare riscontro, anche in tema di reperimento risorse finanziarie e partecipazione a bandi, in forme di programmazione sociale condivisa fra più Ambiti territoriali.

Analogamente saranno incentivate tutte quelle forme di collaborazione con gli altri soggetti pubblici presenti sul territorio (Comunità Montane, Amministrazione Provinciale, Ufficio Scolastico Provinciale, Ministero della Giustizia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, ecc.) finalizzate a ricercare forme di collaborazione nell'ambito dei servizi gestiti in comune o che possono avere reciproco interesse o presa in carico.

L'attuazione del Piano di zona potrà altresì prevedere la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali anche mediante sottoscrizione di specifico protocollo d'intesa.

Parte terza – Struttura istituzionale-organizzativa

Per l'attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano di Zona il Distretto di Luino si avverrà di specifica struttura istituzionale e organizzativa così definita:

- Assemblea dei Sindaci
- Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci
- Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci
- Tavolo Tecnico
- Ufficio di Piano

Art. 10 – Assemblea dei Sindaci: composizione e funzioni

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale o altro Amministratore del Comune munito di formale delega, che potrà avere validità sia per una singola Assemblea che per l'intero periodo di validità del vigente Accordo.

All'Assemblea dei Sindaci competono le seguenti funzioni:

- Determinazione delle linee guida delle politiche sociali come individuate nel Piano di Zona e nelle sue successive definizioni finanziarie per gli anni successivi al primo, ivi compresa la pianificazione politica dei servizi e azioni gestiti in forma associata e l'indicazione degli obiettivi da perseguire;
- La nomina e la revoca del proprio Presidente e del Vice Presidente,
- L'approvazione del Piano di Zona, delle sue programmazioni finanziarie triennali e annuali e dell'Accordo di programma;
- L'approvazione di atti regolamentari e criteri per l'accesso e l'erogazione dei servizi e azioni gestite in forma associata e più in generale l'approvazione di ogni iniziativa in esecuzione del Piano di Zona e delle sue articolazioni finanziarie di ogni singolo anno;
- L'approvazione del rendiconto annuale di gestione, oltre che la verifica e il controllo delle attività realizzate, potendo al riguardo nominare, se ritenuto necessario, un Collegio di vigilanza del presente Accordo composto da tre membri dei quali due in rappresentanza dei Comuni firmatari dell'Accordo e uno in rappresentanza dell'A.T.S. dell'Insubria.
- L'approvazione di accordi di programma, convenzioni e protocolli con altri Enti pubblici o Enti e Associazioni del privato sociale, fermo restando che in caso di scadenze impellenti il Presidente potrà sottoscriverne il testo a condizione che la tipologia di intervento previsto sia conforme alle linee di indirizzo come individuate nel Piano di Zona e dando comunque successivamente comunicazione all'Assemblea nel corso della prima riunione utilmente convocata;
- Sollecita i soggetti sottoscrittori, se riscontrati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, a provvedervi, dando altresì comunicazione agli altri soggetti firmatari al fine di concordare ogni possibile soluzione.

Art. 11 – Assemblea dei Sindaci: convocazioni e validità

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono convocate dal Presidente dell'Assemblea stessa con comunicazione indicante l'ordine del giorno da trasmettersi almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Le convocazioni sono di norma disposte previo confronto con il Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci.

Istituzionalmente sono previste almeno due sedute annue:

- una per l'approvazione del Piano di attività annuale e relativo Piano finanziario;
- l'altra per l'approvazione della relazione in ordine alle attività svolte e relativo rendiconto finanziario.

Il Presidente procederà altresì alla convocazione dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisi la necessità per dare attuazione agli indirizzi del Piano o per definire programmi, progetti e azioni di interesse dell'intero ambito distrettuale.

1/3 dei Comuni sottoscrittori può in ogni momento richiedere al Presidente la convocazione di una seduta assembleare proponendone il relativo ordine del giorno. Il Presidente, sentito il Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci, può procedere alla convocazione e, nel caso la stessa non venisse ritenuta opportuna, l'argomento proposto verrà incluso nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della richiesta.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Maggioranza dei Comuni dell'ambito;
- Rappresentanza della maggioranza della popolazione.

In seconda convocazione, che non potrà avvenire prima di 24 ore, l'Assemblea è valida al raggiungimento di un terzo per entrambe le fattispecie.

Gli argomenti trattati e le decisioni da assumere si intendono approvate con l'espressione della maggioranza dei presenti, secondo il criterio del voto unico. I conseguenti atti amministrativi saranno assunti dai competenti organi, politici e tecnici dell'Ente capofila, fermo restando la loro validità per tutti i restanti Comuni dell'Ambito, ivi compresi quelli assenti all'atto delle decisioni assunte.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla D.G.R. Lombardia 5.3.1999, n. 41788/VI di approvazione delle "Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci", nonché dalla D.G.R. Lombardia 2.8.2016 n. 5507 "Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della conferenza dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale" e dal "Regolamento di funzionamento dell'assemblea dei sindaci del distretto e dell'assemblea dei sindaci dell'ambito distrettuale - art.20, in attesa L.R 33/2009- art. 7, D.G.R. 5507/2016", approvato dall'A.T.S. dell'Insubria con propria Deliberazione n. 174 del 30.3.2017, per quanto applicabili.

Art. 12 - Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci: funzioni

L'Assemblea dei Sindaci nomina al proprio interno un Presidente, che deve ricoprire la carica di Sindaco, al quale vengono attribuite le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci e il Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci;
- Rappresenta l'Assemblea e l'ambito distrettuale nei confronti di terzi sottoscrivendo ogni conseguente atto approvato dall'Assemblea:

- Raccoglie le istanze dei Comuni dell'ambito distrettuale e/o degli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma e/o di Enti e Associazioni interessate alla programmazione distrettuale per il loro preliminare esame da parte del Gruppo di rappresentanza e sottoposizione all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Vicepresidente, che deve ricoprire la carica di Sindaco, è anch'esso nominato dall'Assemblea, collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.

Art. 13 - Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci: nomina

Il Presidente e il Vicepresidente vengono, di norma, nominati nella medesima seduta in cui si approva l'Accordo di Programma a maggioranza di voti dei Sindaci presenti, secondo il criterio del voto unico.

Gli stessi decadono singolarmente qualora non ricoprano più la carica di Sindaco a seguito di rinnovo delle cariche elettive del proprio Comune e congiuntamente qualora si sia proceduto al rinnovo dei Consigli Comunali in una percentuale pari o superiore alla metà dei Comuni dell'Ambito distrettuale o che la consultazione elettorale abbia interessato un numero di Comuni la cui popolazione sia pari o superiore alla metà dei residenti dell'ambito stesso.

Le conseguenti nuove nomine devono disporsi entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 14 – Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci individua al proprio interno uno specifico gruppo di lavoro ristretto a supporto delle azioni di realizzazione del Piano, denominato Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci, composto dal Presidente, dal Vicepresidente dell'Assemblea, dal Comune Capofila del Distretto, qualora già non ricoprente la carica di Presidente o Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci, da ulteriori 6 componenti in rappresentanza di tutti i Comuni.

La nomina dei membri del Gruppo di Rappresentanza può avvenire nella medesima seduta in cui sono nominati il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea e comunque non oltre i 45 giorni successivi a detta seduta.

Così come per il Presidente e il Vicepresidente si procede ad una nuova nomina dei componenti il Gruppo di rappresentanza qualora si sia proceduto al rinnovo dei Consigli Comunali in una percentuale pari o superiore alla metà dei Comuni dell'ambito distrettuale o che la consultazione elettorale abbia interessato un numero di Comuni la cui popolazione sia pari o superiore alla metà dei residenti dell'ambito stesso.

Le funzioni del Gruppo di Rappresentanza dei Sindaci sono di supporto all'Assemblea e al suo Presidente e Vicepresidente, e quindi con valore consultivo, propositivo e organizzativo dei lavori, ma senza riscontro decisionale. In particolare tale Gruppo svolge le funzioni di:

- Definizione dei programmi da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci;
- Verifica la preliminare fattibilità delle proposte presentate dai Comuni, Ufficio di Piano e Tavolo tecnico;
- Raccordo fra l'Assemblea dei Sindaci e gli organismi tecnici del Piano di Zona.

Art. 15 - Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico è l'organismo collegiale composto da tutti gli operatori sociali presenti nei Comuni dell'Ambito e dai responsabili di Servizio presenti negli stessi

qualora tale funzione sia svolta in forma esclusiva o con l'eventuale accorpamento di aree di intervento omogenee.

Il tavolo tecnico ha funzioni di supporto agli organi politico-istituzionali e nello specifico:

- Presenta, d'intesa e con il supporto dell'Ufficio di Piano, all'Assemblea dei Sindaci il piano esecutivo di gestione annuale nel quale dovranno essere indicate le proposte e le modalità con le quali saranno realizzati gli obiettivi fissati dal Piano di Zona, ivi comprese le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione;
- Supporta l'Assemblea nel processo di elaborazione degli indirizzi e delle strategie;
- Coopera con l'Ufficio di Piano per il conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano di Zona;
- Assicura, di concerto con l'Ufficio di Piano, il raccordo tra organi istituzionali, e soggetti del Terzo Settore per la definizione degli obiettivi gestionali;
- Favorisce l'attuazione di meccanismi di integrazione per il raggiungimento dei risultati attesi.

Il tavolo tecnico può invitare, su specifiche tematiche, i rappresentanti di istituzioni locali e altri soggetti che mettono in rete responsabilità e risorse, professionali, tecniche e/o economiche, per il raggiungimento di uno o più obiettivi nelle aree di programmazione.

Il tavolo tecnico, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità e soprattutto nella fase di progettazione degli interventi, può costituire tavoli tematici per le aree minori e famiglia, anziani, disabile e disagio mentale, emarginazione e nuove povertà composti, oltre che da operatori sociali del territorio e dell'Ufficio di Piano, anche da rappresentanti del Terzo Settore. La competenza di detti tavoli è quella di elaborare, in forma concertata, proposte e progetti di intervento da sottoporre alle strutture istituzionali e organizzative dell'Ambito.

Art. 16 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico-gestionale di regia operativa del Piano di Zona che agisce in stretta integrazione con tutti i soggetti indicati ai precedenti articoli della presente sezione.

Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

- Rende operative le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, anche mediante la redazione dei conseguenti atti amministrativi, e ne attua gli indirizzi;
- Coordina le fasi del processo programmatico da sottoporre al tavolo tecnico e all'Assemblea dei Sindaci, curandone la fase istruttoria;
- Gestisce la funzione di indirizzo del budget, presentando rendiconti e presidiando i flussi costituenti debito informativo, richiedendo i versamenti previsti e avanzando domande di finanziamento, oltre a garantire il controllo della gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate;
- Monitora gli interventi;
- Assicura, di concerto con l'Assemblea dei Sindaci, con i soggetti del Terzo e con il tavolo tecnico, il sistema di governance territoriale, rendendo operativi gli obiettivi gestionali in relazione agli indirizzi programmati.
- Mediante l'apporto della sua articolazione professionale, in relazione a quanto previsto in attuazione di specifiche misure regionali, può concorrere insieme al

Comune, che mantiene la titolarità sulla progettualità del singolo caso, a definire specifiche progettualità o supportare percorsi metodologici condivisi;

- Promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali prodotte nei Comuni e a livello di programmazione zonale con le politiche regionali e nazionali

L'Ufficio di Piano si avvale, per la concreta realizzazione delle funzioni previste, di una propria struttura amministrativa posta organicamente alle dipendenze dell'Ente capofila con oneri economici ricompresi all'interno delle disponibilità finanziarie del Piano di Zona.

Parte quarta – Piani finanziari

Art. 17 – Ente capofila

Gli Enti firmatari dell'Accordo di Programma confermano nel Comune di Luino l'Ente capofila per l'esecuzione e la gestione del Piano di Zona secondo le modalità dallo stesso configurate e definite.

Lo stesso collabora nella gestione del Piano di Zona mettendo a disposizione tutto il personale necessario che, per funzionalità, organizzazione, modalità d'impiego e costi, non può trovare collocazione all'interno dell'Ufficio di Piano.

La valorizzazione economica di tali azioni viene indicata, a titolo figurativo, nel valore annuo di €. 5.000=

Art. 18 – Piano di zona triennale

In relazione alle forme di gestione associata sperimentate nel corso della precedenti triennalità del Piano di Zona, riferite sia ai servizi sia ad azioni, si confermano:

- la gestione diretta in forma associata delle funzioni relative alla operatività del: Centro Diurno Disabili, del Servizio di Tutela Minori, del Nucleo Inserimenti Lavorativi, del Centro Adozioni e di quello Affidi, dello Sportello per l'immigrazione e dell'InformaLavoro, costituito livello distrettuale, del Servizio Rel (Reddito di inclusione);
- la gestione associata delle azioni finalizzate all'erogazione di Titoli sociali (buoni e voucher), sia in ordine alle disposizioni regolamentari per l'accesso, sia in ordine alla definizione di graduatoria unica per l'intero ambito;
- l'adozione di criteri generali validi per l'intero ambito finalizzati all'erogazione di contributi sulla base di progetti personalizzati;
- la gestione dei servizi idonei a garantire il mantenimento della domiciliarità delle persone in particolare situazione di "fragilità sociale";
- la conferma dell'appropriatezza degli interventi e delle somme rese disponibili per l'attuazione delle cosiddette leggi di settore;
- la costituzione di un "Fondo di solidarietà" nei confronti, di tutti i Comuni dell'Ambito, ed in particolar modo per quelli di ridotte dimensioni demografiche, mediante allocazione di risorse economiche da destinare in via prioritaria al sostegno degli oneri derivanti in primis dall'attuazione di interventi obbligatori a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e qualora se ne presenti la necessità e disponibilità finanziaria, per il sostegno degli oneri per le altre forme di residenzialità;

Tutti gli obiettivi saranno raggiunti con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali assegnate dalla Regione Lombardia all'Ambito, oltre

che con le quote indivise del Fondo Sociale Regionale, con quelle di valenza sanitaria, con i finanziamenti messi a disposizione dai singoli Comuni nelle forme e nelle modalità che saranno di volta in volta stabilite dalla Assemblea dei Sindaci e che per l'anno 2018 ammontano ad €. 6,00 per abitante residente alla data dell'1.1.2017, per una quota complessiva di € 336.480,00=, oltre alla quota di €.56.080,00 = (corrispondente ad €. 1,00 per abitante) da versarsi da quei Comuni che hanno propri residenti inseriti al C.D.D. in base al carico assistenziale degli stessi (ai sensi della D.G.R. 18334/2004) e dai Comuni con propri residenti fruitori dei Servizi distrettuali di Tutela Minori e per L'Inserimento Lavorativo e, infine, con altre eventuali risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati, ecc.).

Art. 19 – Piani annuali

Il quadro economico-finanziario parte integrante del Piano di zona risulta contabilmente definito nel dettaglio dei suoi aspetti contabili unicamente per il primo anno di validità dell'accordo.

L'incertezza delle risorse a disposizione per il triennio, derivante in forma rilevante da fattori esogeni al programmatore locale, impegna tutti i Comuni sottoscrittori ad una verifica in itinere ed eventuale ridefinizione delle priorità di finanziamento degli obiettivi fissati già a partire dal secondo anno di vigenza dell'accordo, anche mediante revisione delle quote di partecipazione.

Le eventuali modifiche proposte, sia in termini di qualità degli interventi –che non dovranno tuttavia comportare significative alterazioni dell'equilibrio tipologico già previsto- sia di risorse finanziarie impiegate, dovranno essere obbligatoriamente approvate dall'Assemblea dei Sindaci e comunque non daranno luogo ad ulteriore sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Art. 20 – Piano economico e copertura finanziaria

Gli Enti firmatari del presente Accordo di Programma ed in particolare i Comuni hanno responsabilità diretta rispetto alla attuazione del contenuto del presente Accordo con particolare riferimento alla messa a disposizione delle risorse economiche per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla vigente normativa nazionale e regionale.

Fermo quanto sopra, e cioè della messa a disposizione di risorse economiche incrementative qualora la massa dei trasferimenti del F.N.P.S. o di altre partite non sia sufficiente a garantire l'intero impianto del sistema, per il primo anno di vigenza dell'Accordo (2018) si provvederà alla realizzazione delle azioni programmate secondo i seguenti stanziamenti:

- con risorse messe a disposizione dai Comuni firmatari nella misura di €. 6,00 per abitante residente -dati ISTAT- alla data dell' 1.1.2017 e quindi complessivamente €.336.480,00 =;
- con risorse messe a disposizione dai Comuni in ragione dell'effettivo utilizzo dei Servizi svolti in forma associata (C.D.D., Tutela Minori, N.I.L.) nella misura complessiva di €. 56.080,00= da ripartirsi in forma proporzionale al loro costo;
- con risorse assegnate dalla Agenzia per la Tutela della Salute dell'Insubria e provenienti dalla disponibilità del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (pari a quanto assegnato per il 2016) definite in €. 206.626,10 =, oltre alla quota di premialità di € 30.000,00= prevista dalla D.G.R. n. 7631/2017 in caso di sottoscrizione del presente Accordo di programma entro il 30 giugno 2018;
- con risorse assegnate dalla Agenzia per la Tutela della Salute dell'Insubria e provenienti dalla disponibilità del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze definite per il 2018 in €.141.344,97=;

- con risorse assegnate da Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 856/2013 _ misura 6_ per l'accoglienza e la presa in carico di minori vittima di abusi/violenza/maltrattamenti definite per il 2015 in presumibili €. 100.000,00=;
- con risorse afferenti al Fondo Sociale Regionale per una somma presunta (pari a quanto assegnato per il 2017) definita in €. 279.739,00 = dando atto che la stessa verrà destinata per la remunerazione di servizi e attività gestiti dai Comuni o dai soggetti del privato sociale (fondi ex cosiddetta Circ. 4);
- con le risorse del fondo sanitario derivanti dall'accreditamento del C.D.D. di Luino per una somma pari a presumibili €. 325.000,00 =;
- con risorse vincolate a specifiche destinazioni disponibili da annualità precedente per € 104.958,00=;
- con risorse proprie derivanti da azioni non attivate o parzialmente realizzate nella precedente triennalità o maggiori introiti conseguiti nel medesimo periodo, per una somma di €. 125.440,00 =;
- con contributi da privati per l'utilizzo di servizi a domanda ammontanti presuntivamente ad €. 91.000,00=;
- con quota parte delle risorse assegnate da Regione Lombardia per l'attuazione della D.G.R. . 5969/2017 in materia di valorizzazione delle politiche territoriali di Conciliazione Famiglia/Lavoro e delle Reti di imprese che offrono servizi di Welfare per € 9.637,50=;
- con risorse assegnate da Regione Lombardia per il tramite dell'A.T.S. dell'Insubria ai fini del sostegno al trasporto scolastico di allievi disabili verso le scuole superiori o cicli di formazione professionale per € 10.000,00=;
- Con risorse statali per l'attuazione degli interventi di servizio del Reddito di Inclusione per € 32.800,00=.

Art. 21 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di programma essendo finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona ha validità a partire dalla data di sottoscrizione da parte dei Comuni e fino al 31.12.2020, ferma restando la possibilità di modifiche da concordarsi fra i soggetti istituzionali sottoscrittori che non comportino in ogni caso variazioni nell'equilibrio strutturale del Piano stesso. In ogni caso, nelle more dell'approvazione del Piano successivo, il Piano di Zona 2018/2020 mantiene la sua validità, nei limiti delle linee di indirizzo e programmazione indicate e delle risorse messe a disposizione dai rispettivi enti sottoscrittori.

Luino, 25.06.2018

COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)

Sindaco Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito delegato da:

COMUNE DI AGRA

COMUNE DI BEDERO VALCUVIA

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO
COMUNE DI CASTELVECCANA
COMUNE DI CREMENAGA
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO
COMUNE DI CUNARDO
COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO
COMUNE DI DUMENZA
COMUNE DI FERRERA DI VARESE
COMUNE DI GERMIGNAGA
COMUNE DI GRANTOLA
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
COMUNE DI LUINO
COMUNE DI MARCHIROLO
COMUNE DI MARZIO
COMUNE DI MESENZANA
COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
COMUNE DI PORTOVALTRAVAGLIA
COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE
COMUNE DI VALGANNA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82 del 2005 e s.m.i)